

Le novità in materia di “carta di esercizio” nella regione Lombardia.

di Paolo Ravelli

Con la d.g.r. 25 novembre 2009 n. 8/10615, pubblicata sul 1° S.O. al B.U.R.L. n. 49 del 7 dicembre 2009 la Regione Lombardia ha leggermente modificato il modello della "carta di esercizio" istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 6-quater della L.R. 15/2000.

A prima vista tale operazione potrebbe veramente a far pensare che... "siamo proprio in Italia"... Infatti, non pochi Comuni della regione sono stati, in questi ultimi giorni, letteralmente presi d'assalto da operatori allarmati dall'approssimarsi del 16 dicembre 2009.

Era infatti questa la data ultima stabilita per il combinato del citato art. 2, comma 6-quater del punto 8, par. IV.2 della d.g.r. 8/8570 del 3 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R.L. del 15 dicembre 2008) dopo della quale si poteva comminare la sanzione di 1.000,00 euro e, addirittura, disporre la revoca dell'autorizzazione posseduta, in capo all'operatore sprovvisto di carta di esercizio o in possesso di carta non aggiornata.

Prima di esaminare le novità, è però utile un cenno sul preesistente.

Le problematiche incontrate in questi ultimi giorni dagli Sportelli Unici, dai Comandi di Polizia Locale e dagli Uffici Commercio sono state, come detto, molteplici.

Sulla carta di esercizio vanno infatti annotati, a cura di ogni comune, i singoli posteggi di mercato e le fiere ove si svolge l'attività con concessione.

Non è invece obbligatorio indicare i posteggi c.d. "isolati".

La carta di esercizio può essere compilata dal singolo operatore e poi "validata" - che brutto termine - con timbro firma previa verifica da parte del funzionario comunale, meglio se il Dirigente o il Responsabile dell'Area previa verifica della veridicità dei dati indicati, ovviamente in relazione al singolo comune - oppure compilata, a titolo gratuito, dalle associazioni di categoria.

Già qui un inciso: mentre si rileva la correttezza di talune associazioni, che richiedono solo il rimborso di spese "vive", altre si stanno comportando scorrettamente, privilegiando gli associati e mettendo "in coda" - con le suddette scadenze ravvicinate - gli altri operatori non iscritti.

In questo caso alcuni Comuni hanno segnalato la circostanza alla Regione, senza però ben sapere quale potesse essere il riscontro a tali comportamenti deprecabili.

Altri problemi sono sorti con la c.d. "attestazione" di assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali prevista dal medesimo art. 2, comma 6-ter della L.R.

Tale attestazione deve essere infatti presentata ai Comuni affinché questi possano correttamente "prenderne atto" - cfr. art. 2, comma 6-ter della L.R. - sull'autorizzazione.

Già nel luglio 2009 un protocollo di intesa tra A.N.C.I., F.I.V.A. ed A.N.V.A. aveva fornito delle prime indicazioni su quali fossero, in effetti, i documenti che il Comune doveva richiedere per compilare questa attestazione che, per ovvi motivi, non poteva tradursi in una autocertificazione e, in tal senso, in tre enti si impegnavano ad effettuare per conto degli operatori interessati, anche non aderenti tali verifiche, in luogo del Comune. In tal senso dava indicazioni anche la Circolare A.N.C.I. del 4 agosto 2009.

Dubbi però erano sorti quando l'operatore non si avvaleva delle associazioni per la compilazione di tale attestazione (ciò accadeva essenzialmente quando le stesse associazioni richiedevano - è capitato - la preventiva iscrizione come socio.)

Qui la L.R. poneva l'onere in capo Comune di residenza o quello sede di posteggio.

E a volte, in questo contesto, sono sorte difficoltà. Taluni Uffici non erano (e non lo sono ancora) per nulla preparati ad assumersi anche l'onere di acquisizione dei documenti necessari per rilasciare l'attestazione, talaltri non ne sono competenti - dopo tutto sono documenti di carattere essenzialmente fiscale - e in più occasioni gli operatori sono stati "rimpallati" tra il comune di residenza e quelli ove erano concessionari di posteggio.

Peraltro nessuna indicazione era stata data su - forse cosa logica, ma non scritta - "quante" attestazioni un operatore dovesse avere: bastava l'attestazione verificata dal primo degli uffici comunali che si assumeva tale onere (comune di residenza o sede di uno dei posteggi) e gli altri prendevano semplicemente atto della verifica fatta da altri? Logico, ma non risultava da nessuna parte.

Anche la nuova d.g.r. del novembre 2009 non ha innovato nulla in tal senso: solo nella Circolare della D.G. Commercio, Fiere e Mercati del 13.11.2009 (che, stranamente, già contiene gran parte delle disposizioni poi "ricopiate" nella d.g.r. di pochi giorni dopo) viene indicato - punto 4 della voce "attestazione" - che la stessa è unica anche in caso di titolarità di più autorizzazioni. (N.B.: le prime "F.A.Q." della Regione, pubblicate appena introdotta la "carta di esercizio" - domanda 10 - dicevano esattamente il contrario, ossia che occorreva una attestazione per ogni autorizzazione).

La d.g.r. del 25.11.2009 ha poi modificato la carta di esercizio introducendo un ulteriore "foglio aggiuntivo" nel caso in cui l'attività sia svolta da soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione. Tale foglio, munito di fotografia, illustra la "qualifica" del collaboratore e deve essere conservato unitamente alla carta di esercizio (o "alle carte di esercizio", le quali infatti possono essere più di una, nel caso di società di persone. In questo caso, una sarà "l'originale" e le altre, in copia conforme, detenute da ognuno dei soci prestatori d'opera, unitamente al foglio aggiuntivo per così dire "proprio").

Altre indicazioni sono state fornite sull'obbligo del D.U.R.C.: la Regione Lombardia, in tal senso ha ritenuto ancora applicabile (sarà corretto, visto l'articolo 117 della Costituzione?) l'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 nella sua ultima formulazione prevista dalla Legge 102/09.

In relazione a ciò è stato disposto l'obbligo annuale di presentazione del D.U.R.C. entro il 31 gennaio di ogni anno per l'operatore che si avvale di dipendenti mentre, coloro i quali sono titolari di ditta individuale, entro il medesimo termine, lo stesso operatore dovrà presentare dichiarazione di non assoggettamento alla norma. Tale D.U.R.C., ovviamente, non sostituisce ma si aggiunge all'attestazione di regolarità fiscale, contributiva e assistenziale di cui alla L.R..

La Regione Lombardia inoltre precisa che l'operatore che è titolare di autorizzazione itinerante rilasciata da altra regione non è assoggettato alle norme in materia di carta di esercizio e non va quindi richiesta agli stessi. L'obbligo sussiste se l'operatore è invece concessionario di un posteggio nella regione Lombardia.

L'ultima novità è forse la classica "presa in giro".

Gli uffici comunali come detto, sono stati subissati da operatori che presentavano attestazioni e carte di esercizio da validare atteso che l'ultima data "utile" per non incorrere nelle sanzioni era fissata per il 16 dicembre 2009. Con una citazione al punto 3 della d.g.r. è stato stabilito che il termine di un anno per l'applicazione delle sanzioni decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.: quindi, avvenuta la pubblicazione il 7 dicembre 2009, tutto è rimandato al 7 dicembre 2010.